

COMPARAZIONE DEI DATI FINANZIARI DEI DUE ESERCIZI

La tabella sottostante riporta la comparazione delle risultanze finanziarie di competenza dei due esercizi, nonché delle risultanze complessive di amministrazione, conseguite in dipendenza dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente e dalle differenze positive scaturite dalle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi relative a ciascuno esercizio.

Dati in euro	Anno 2004	Anno 2005
Entrate correnti	343.378.664,55	407.376.336,91
Entrate per partite di giro	601.791,13	20.935.235,00
Totale entrate	343.980.455,68	428.311.571,91
Spese correnti	317.936.048,86	446.159.540,99
Spese per partite di giro	601.791,13	20.935.255,08
Totale spese	318.537.839,99	467.094.776,07
Avanzo o disavanzo di competenza	25.442.615,99	-(38.793.204,16)
Risultato di Amm.ne		
Minori residui attivi riaccertati	-1.201.220,58	371.358,03
Minori residui passivi riaccertati	10.884.642,76	42.734.092,63
Avanzo di Amm.ne es. precedente	52.272.161,68	93.398.199,55
Avanzo di Amm.complessivo di fine esercizio	93.398.199,55	96.977.730,07

Dalla comparazione suesposta, si evidenzia il disavanzo finanziario di competenza di euro 38.793.204,16 fatto registrare dall'esercizio 2005, a fronte dell'avanzo di euro 25.442.615,99 dell'esercizio 2004.

Il lieve incremento dell'avanzo di amministrazione rilevato a chiusura dell'esercizio 2005, rispetto a quello riportato dall'esercizio 2004, è ascrivibile al fatto che la differenza positiva derivata dal riaccertamento dei residui è risultata leggermente superiore al disavanzo finanziario di competenza di detto esercizio.

Nelle tabelle che seguono sono poste a confronto, distinte per categoria, le entrate e le spese dei due esercizi in argomento.

Dall'esame dei dati contabili ivi riportati, si rileva:

- a) un minore finanziamento statale, nel 2005, per l'importo di euro 7.416.266,00;

- b) un incremento rimarchevole registrato nell'esercizio 2005, sia per la parte "entrate" che per la parte "spese" e che interamente si compensa in bilancio, dovuto al maggior trasferimento vincolato, per circa 110 milioni di euro, pervenuto dallo Stato per interventi contributivi in settori specifici;
- c) una maggiore spesa, per l'importo di euro 28.105.149,60, sostenuta nel 2005, per "prestazioni istituzionali".

Dal confronto dei dati suesposti, considerato che le poste di cui al punto b) sostanzialmente si elidono, l'unico aspetto di rilievo è rappresentato dalla maggiore spesa sostenuta, nell'esercizio 2005, per funzioni istituzionali, la quale trova spiegazioni nel fatto che, in detto esercizio, alle attività gestorie abituali si sono aggiunte le iniziative accorse per l'avvio della nuova PAC.

Per il resto, non vi sono differenziazioni significative tra i due esercizi, a parte quella concernente la spesa del personale, sulla quale sono state riferite le specifiche motivazioni nell'apposito paragrafo.

ENTRATE	ANNO 2004	ANNO 2005
Titolo 1-Entrate correnti		
Trasferimenti da parte dello Stato - Funzionamento	233.405.000,00	225.988.734,00
Trasferimenti da parte dello Stato - Destinazione vincolata -	59.941.938,80	169.700.000,00
Trasferimenti da parte dello Stato - Interventi nazionali dl.g.n.165/1999	0,00	
Vendita di beni e prestazione di servizi	22.751.989,96	1.837.770,17
Redditi e proventi patrimoniali	851.297,08	594.409,48
Poste correttive e compensative di spese correnti	14.177.016,36	8.761.783,29
Entrate non classificabili in altre voci	12.251.422,35	493.639,97
Totale Titolo I	343.378.664,55	407.376.336,91
Titolo 4 - Partite di giro		
Entrate aventi natura di Partite di giro	601.791,13	20.935.235,08
TOTALE GENERALE	343.980.455,68	428.311.571,99

SPESE	ANNO 2004	ANNO 2005
Titolo 1-Spese correnti		
Spese per gli Organi dell'Ente	826.406,00	748.295,71
Oneri per il Personale in attività di servizio	24.267.294,51	21.138.596,53
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	12.204.379,20	9.102.265,92
Spese per prestazioni istituzionali	208.140.662,93	236.245.812,53
Trasferimenti passivi	60.384.949,00	169.700.000,00
Oneri finanziari	0,00	0,00
Oneri tributari	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di entrate correnti	131.841,97	23.947,12
Spese non classificabili in altre voci	11.980.515,25	9.200.623,18
Totale Titolo I	317.936.048,86	446.159.540,99
Titolo 4 - Partite di giro		
Spese aventi natura di Partite di giro	601.791,13	20.935.235,08
TOTALE GENERALE	318.537.839,99	467.094.776,07

Parte III

Contenzioso – Recupero crediti –

Nelle precedenti relazioni, anche quelle riguardanti la soppressa AIMA, è stato evidenziato come una delle problematiche più annose per l'Agenzia è rappresentata dal contenzioso e connessi procedimenti di recupero crediti, sia per la mole ragguardevole delle pendenze creditorie, sia per la longevità delle stesse.

Premesso che il recupero riguarda tutti i pagamenti effettuati a favore di soggetti che, secondo i regolamenti comunitari e le norme nazionali, non ne avevano diritto, e che le spese relative a pagamenti non dovuti non sono riconosciute da parte della Commissione europea, si rammenta, per quanto attiene ai pagamenti comunitari, che nei casi in cui la Commissione europea attribuisce il mancato recupero dei propri crediti all'inerzia dell'organismo pagatore o ad altra causa di inefficienza imputabile allo stesso, il relativo importo resta a carico del bilancio dello Stato nazionale, che lo ha anticipato.

In proposito, giova tener conto che fra i requisiti previsti dal Regolamento CE n.1663/95 ai fini del riconoscimento della qualifica di "Organismo pagatore" è richiesta l'assicurazione che il medesimo sia in grado di provvedere al recupero dei crediti del FEOGA – Sezione garanzia. Al punto 11 dell'allegato a detto regolamento è stabilito, in particolare, che l'organismo pagatore deve tra l'altro "istituire un sistema per individuare tutti gli importi dovuti al FEOGA e per registrare in un registro dei debitori tutti i debiti (crediti per l'UE) prima che vengano riscossi".

Nella relazione immediatamente precedente, si è fatto riferimento ad alcune iniziative assunte nel settore in esame dall'Amministrazione dell'AGEA, allora nella persona del Commissario straordinario, quali:

- la istituzione di un nuovo e più efficiente sistema informatico di gestione del Registro dei debiti e delle garanzie, che consente la gestione on-line, in interazione con la banca dati centrale, di tutti gli eventi che caratterizzano la "vita" di un credito a favore dell'Agenzia, fin dal momento dell'iscrizione;
- l'affidamento ad uno studio legale e tributario, corrente in Roma, dell'incarico della ricognizione dei crediti dell'Agenzia, delle vicende contenziose connesse, della costituzione in mora, e del possibile recupero stragiudiziale, nonché di valutare il grado di realizzabilità dei crediti non recuperati e degli adempimenti che si rendessero necessari per il proficuo recupero giudiziale degli stessi.

Negli anni 2004/2005, l'Amministrazione dell'AGEA ha proceduto ad un sempre maggior coinvolgimento nelle operazioni di recupero crediti del proprio Ufficio legale, struttura originariamente di livello non dirigenziale, annessa all'Area amministrativa, all'uopo potenziato nella dotazione di personale, con compiti di collaborazione con l'Avvocatura dello Stato, di cui l'AGEA è autorizzata ad avvalersi, nonché di dare seguito alle circa 2500 pratiche esaminate e relazionate dallo Studio affidatario .

In particolare, nell'anno 2005, nell'ambito dell'Ufficio legale è stata costituita una Task-force recupero crediti, con il compito di riesame di oltre 2000 dossier che al momento erano in fase di definizione di controllo da parte dei servizi della Commissione europea.

Ai fini del potenziamento di detta Task-force, con determinazione n.209, in data 3 agosto 2005, del Dirigente dell'Ufficio Monocratico, sono stati conferiti a quattro avvocati dello Stato incarichi di "assistenza in via breve", per la durata massima di anni due, con il compenso lordo di euro 3000,00 mensili, e con l'impegno di assicurare in ciascuna giornata lavorativa la presenza costante ed alternata presso l'Ufficio legale dell'Agenzia di almeno uno dei quattro avvocati.

L'affidamento di detti incarichi è stato disposto a seguito di corrispondenza intervenuta con l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo la quale gli stessi trovano supporto nell'art.3 comma 1 del D.P.R. n.584 del 31.12.1993, il quale prevede che "sono consentiti agli avvocati dello Stato.....b) incarichi di consulenza e collaborazione.....con enti che sono ammessi ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".

La prima incombenza demandata alla Task-force in parola è consistita nell'esame di casi di irregolarità di pagamenti di importi non inferiori a 500.000,00 euro antecedenti al 31.12.1998, oggetto di verifica da parte della Commissione europea.

Per tale verifica, la Commissione europea aveva costituito nel 2003 una Task-force recovery, che al momento aveva esaminato n.347 dossier, per un importo totale di circa 651 milioni di euro.

A seguito di riunioni bilaterali svoltesi a Bruxelles nei mesi di giugno e settembre 2005, nonché delle operazioni di aggiornamento e rettifiche attuate dalle strutture dell'AGEA, l'importo in contestazione si è ridotto a 348 milioni di euro che la Commissione europea intenderebbe porre a carico dell'Italia con correzione finanziaria negativa, mentre per altri 60 milioni di euro i relativi dossier sono stati lasciati temporaneamente ancora "aperti", in quanto sottoposti ad ulteriori accertamenti.

Il programma di lavoro della Task-force recupero crediti per l'anno 2006 è quello di verificare ed aggiornare tutte le pendenze inferiori a 500.000,00 euro, sempre antecedenti al 31.12.1998 e in atto in fase di controllo da parte dei servizi della Commissione europea, le quali ammontano a circa 2500 casi, per un importo che si aggira sui 300 milioni di euro.

Quindi, dovrà fare seguito la verifica e l'attivazione delle procedure di recupero in ordine alle schede del registro debitori successive al 1998.

Contestualmente a tali attività di recupero, di carattere straordinario, l'Agenzia si è posta l'obiettivo di conseguire un continuo ed efficace monitoraggio e controllo del contenzioso in essere, al fine di evitare che abbia a ripetersi l'accumulo pregresso.

In proposito, giova riportare l'art.32 paragrafo 5 del Regolamento CE 1290/2005, il quale, nel dettare la nuova disciplina in materia di pagamenti irregolari, stabilisce che *"qualora il recupero (degli importi indebitamente percepiti) non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario"*.

In materia di recupero crediti, una segnalazione a parte richiede il contenzioso con la FEDERCONSORZI.

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari presentò, ai sensi del Reg. CEE n.2194/85 del Consiglio del 25/7/1985 e del Reg. CEE n.2357 della Commissione dell'8.8.89, domanda di aiuto per la soia, relativamente alle campagne 1989/90 e 1990/91, in base alla quale l'allora AIMA, in esecuzione delle previsioni dei citati Regolamenti, corrispose alla stessa l'anticipo dell'aiuto, così suddiviso L. 174.979.161.395 per la campagna 1989/90 e L. 155.228.898.470 per la campagna 1990/91.

In sede di richiesta di saldo, la FEDIT non produsse tutta la documentazione necessaria e, pertanto, l'AIMA avviò, nel 1998, il procedimento di recupero dell'anticipo a suo tempo erogato.

Decorso inutilmente il termine intimato di gg.30 senza che la Federconsorzi provvedesse alla presentazione di memorie e/o documenti né alla restituzione di quanto percepito, l'AIMA emetteva Decreto ingiuntivo n.733 del 25 marzo 1999 che fu opposto e per il quale pende causa innanzi al Tribunale Civile di Roma.

La vertenza si impernia, essenzialmente, sulla presentazione, a suo tempo, di documenti da parte della FEDIT e sulla idoneità degli stessi a far maturare il diritto agli aiuti comunitari.

Dall'esame della documentazione esibita dalla FEDIT in sede giudiziaria, analizzata in contraddittorio con funzionari dell'AGEA, è emerso che la FEDIT aveva a suo tempo prodotto alcuni documenti ritenuti equipollenti e che, invece, l'AIMA non aveva preso in considerazione in quanto giudicati non corrispondenti al dettato dei regolamenti comunitari di settore.

In presenza di tale discordanza, il predetto Tribunale nel settembre 2004, ha nominato un CTU, al quale ha posto i seguenti quesiti, volti ad accertare:

1. se dalla documentazione tutta rinvenuta e depositata risultavano dichiarazioni di vendita o di consegna o qualunque altro documento pertinente sull'avvenuta consegna o vendita ai trasformatori della soia per le campagne 1989/1990 e 1990/1991;
2. se, sulla base della documentazione sopra citata o di qualsiasi altro documento pertinente, la soia effettivamente consegnata ai trasformatori corrispondesse ai quantitativi entrati nei magazzini dei vari Consorzi Agrari e se la stessa documentazione fosse dimostrativa dell'avvenuta vendita o consegna della soia alle ditte trasformatrici, relative all'aiuto comunitario richiesto alla FEDIT per le campagne 1989/1990 e 1990/1991,
3. se tale documentazione per il suo contenuto soddisfacesse le dichiarazioni prescritte dai Regolamenti Comunitari.

Dette operazioni peritali, per le quali l'AGEA ha nominato due qualificati funzionari quali CTP, al 31.12.2006 non risultavano concluse, anche perché nel marzo 2005 il Giudice ha disposto una integrazione dei quesiti in precedenza formulati.

E' di tutta evidenza la rilevanza finanziaria che riveste l'esito del giudizio in questione, quand'anche le ragioni dell'Azienda dovessero essere accolte solo parzialmente.

La Camera arbitrale

Nelle precedenti relazioni fu fatta menzione della istituzione, su iniziativa del Commissario straordinario dell'AGEA, di una Camera arbitrale (camera nazionale arbitrale) e di uno Sportello di conciliazione (negli atti "Comitato di conciliazione"), approvata con D.M. del 1° luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n.162 del 6 agosto 2002.

Alla Camera arbitrale erano deferibili le vertenze azionate dagli imprenditori agricoli che avevano visto, totalmente o parzialmente, insoddisfatte, le proprie richieste di aiuti comunitari.

Allo Sportello di conciliazione erano proposte le controversie di valore non superiore a 10.000 euro, la cui definizione era demandata ad un "Comitato", composto da un rappresentante dell'AGEA e da un rappresentante del produttore interessato.

Il ricorso a detti strumenti di definizione privatistica delle controversie rispondeva all'esigenza, per l'AGEA, di poter rendicontare all'Unione Europea, nei termini ristretti imposti dai regolamenti comunitari, tutte le spese legittimamente sostenute nelle annualità di riferimento, adempimento difficilmente assolvibile ove rimesso ai tempi lunghi della giurisdizione ordinaria.

Detti strumenti, però, di fatto sono stati funzionanti soltanto per un breve periodo, dal luglio 2003 al marzo 2004, durante il quale risultano emanati 29 lodi arbitrali ed una sola vertenza definita con conciliazione.

Difatti, la Camera arbitrale, come anche lo Sportello di conciliazione, furono sospesi con determinazione del 7 aprile 2004, in dipendenza delle dimissioni rassegnate dal Presidente di detta Camera ed ancor più in presenza dell'intervenuto art.16 del d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004, il quale stabilisce che "in caso di crediti vantati da imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione la camera nazionale arbitrale in agricoltura, che sia stata udita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tener conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo".

La dirigenza dell'AGEA ritenne, quindi, di sospendere la Camera arbitrale in attesa della attivazione degli strumenti procedurali ed informativi che consentissero le certificazioni suddette ed anche al fine di correggere alcune anomalie procedurali che si erano verificate nella presentazione dei ricorsi e di riorganizzare la stessa Camera arbitrale in modo maggiormente funzionale.

Fu, pertanto, predisposto dall'AGEA un documento recante le nuove procedure tecniche relative al funzionamento della Camera arbitrale e Sportello di conciliazione, che venne approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.49 del 18 ottobre 2004 ed inviato al MiPAF per il relativo recepimento in apposito D.M.

Il predetto documento prevedeva l'estensione della competenza arbitrale a tutte le controversie inerenti l'attività del Ministero delle Politiche Agricole, degli Enti vigilati e degli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. CE n.1603/95, nell'intento di assicurare un generalizzato sistema di risoluzione delle liti dell'intero comparto agricolo, con procedure semplificate e scarsamente onerose.

Nelle more di approfondimento di alcuni aspetti, richiesto dal MiPAF, interveniva il D.P.R. n.79 del 23 marzo 2005, che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole e forestali, ha attribuito, come disposto dall'art.3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della Camera arbitrale.

Il predetto Dipartimento con la collaborazione dell'AGEA, ha predisposto il Nuovo Regolamento, approvato con D.M. 3 marzo 2006 pubblicato sulla G.U. n.100 del 2 maggio 2006, con il quale si stabilisce che la Camera Arbitrale è struttura costituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolari autonomie funzionali ed organizzative, atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione, fornendo, nel contempo, le risorse finanziarie, umane e strumentali indispensabili per l'attivazione ed il funzionamento della Camera nazionale arbitrale e dello sportello di conciliazione.

Nel D.M. si precisa che l'arbitrato, previsto per le controversie di valore non inferiore a 20.000,00 euro ed il Comitato di conciliazione competente per le controversie di valore inferiore, riguardano vertenze e controversie nelle quali l'AGEA è l'unica parte pubblica e che concernono crediti ed obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti.

Pertanto, è previsto che della Camera arbitrale e del Comitato di conciliazione possano avvalersi anche le Regioni e gli Enti e gli Organismi da esse eventualmente istituiti.

Alla data del 31 dicembre 2006, il funzionamento dei predetti istituti non era stato ancora avviato, atteso che il MiPAF soltanto con D.M. del 20.12.2006, pubblicato nella G.U. del 23.02.2007, ha dettato la disciplina concernente le modalità organizzative e le competenze della Camera arbitrale e le relative procedure.

NOTE CONCLUSIVE

Gli anni 2004 e 2005 hanno registrato, nella vita dell'AGEA, percorsi amministrativi e gestionali di particolare rilievo.

In primo luogo, si annota che, dopo un biennio di gestione commissariale, è avvenuta, alla fine del 2003, la ricostituzione degli organi ordinari con la nomina e l'insediamento di un consiglio di Amministrazione, regolarmente in carica negli anni considerati.

Si aggiunge che la normativa comunitaria e nazionale intervenuta nel periodo temporale che ne occupa ha indotto ad un riassetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia, in parte avviato ed in prosieguo di definizione.

La riforma della PAC e le ulteriori attribuzioni conferite dalla normativa nazionale, anche in dipendenza di detta riforma, hanno accentuato la funzione di coordinamento dell'AGEA nelle attività di gestione degli interventi comunitari e, quindi, di organismo responsabile nei confronti dell'U.E. della correttezza ed efficienza degli adempimenti connessi all'erogazione degli aiuti comunitari.

In tale contesto, si collocano i plurimi interventi del legislatore nazionale ed in primo luogo il d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004, il quale, come relazionato innanzi, dopo aver designato l'AGEA "autorità competente" ai sensi del titolo II capitolo 4° del Regolamento CE n.1782/2003, per il coordinamento del nuovo sistema di controlli introdotto con la riforma della PAC, ha trasferito all'AGEA le competenze in materia di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN- ed ha, altresì, attribuito all'AGEA la intera proprietà dell'AGE-CONTROL, in qualità di azionista unico, e quindi, la vigilanza sulla stessa.

Ove a ciò si aggiunga che, in precedenza la legge n.268 del 24 settembre 2003 aveva trasferito all'AGEA il sistema di telerilevamento aereo avanzato facente capo a "TELAER", in virtù "delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione" con il SIAN, si palesa evidente il disegno del legislatore di configurare l'AGEA quale istituzione di coordinamento e di riferimento per gli interventi e le verifiche riguardanti non solo l'erogazione degli aiuti comunitari, ma lo sviluppo agricolo in generale, la produzione e la commercializzazione dei prodotti, lo stato e le modificazioni aziendali.

Agli innovati compiti demandatigli dalla menzionata normativa nazionale e comunitaria, l'Azienda ritiene di aver risposto in modo adeguato e tempestivo.

Sul versante dell'organizzazione dei servizi, attraverso le ristrutturazioni designate nelle modifiche statutarie e regolamentari in via di approvazione, e le iniziative assunte, in conformità ai disposti legislativi, per la gestione del SIAN.

Nella conduzione gestionale, rimarcando la compiutezza e l'efficienza delle azioni promosse e degli adempimenti espletati per l'avvio ordinato della nuova PAC, in contemporaneità alla gestione e rendicontazione degli interventi finanziari relativi al previgente sistema di erogazione degli aiuti comunitari.

Nel settore del recupero crediti, come illustrato nell'apposito paragrafo, sono state avviate misure apprezzabili, pur se permangono tuttora pendenze creditorie ragguardevoli e complesse, risalenti in gran parte al regime AIMA.

La PAC riformata, connotata dalla unicità dei titoli, riferiti all'azienda e non più alle singole produzioni, e la relativa stabilità dei titoli stessi, dovrebbe comportare, secondo l'AGEA, la compressione delle ipotesi di indebite erogazioni di aiuti comunitari, ancor più se saranno meglio organizzati i controlli.

La concentrazione nell'AGEA delle competenze relative al sistema informativo e della responsabilità dell'AGE-CONTROL risponde evidentemente anche allo scopo della massima attivazione dei controlli.

Del tutto insoddisfacente, si presenta, invece, il decentramento dei servizi di competenza degli Organismi Pagatori, a causa della renitenza di gran parte delle Regioni ad istituire detti organismi, pur in presenza di un preciso obbligo di legge risalente al maggio 1999 (art.3 comma 3 d.lgs. n.165/99).

Chiaramente trattasi di un problema la cui soluzione va ricercata in sede governativa, nell'ambito delle conferenze Stato-Regioni.

Resta il problema del recupero dell'IVA, che l'AGEA corrisponde sugli acquisti di prodotti in crisi di mercato e/o per distribuzione ai paesi in via di sviluppo e che ritiene di aver diritto a ripetere, in quanto ente pubblico, non economico, che non persegue fini di lucro.

L'Agenzia delle Entrate non risulta che abbia sollevato contestazioni sulle richieste dell'AGEA, ma non ha finora dato corso ai rimborsi.

Come in precedenza indicato, trattasi di un credito di notevole importo che l'AGEA iscrive nei propri bilanci e che influenza le risultanze delle relative gestioni, ed, in particolare, la consistenza dei residui attivi, concorrendo a determinare un avanzo di amministrazione di problematica disponibilità.

Ancor più, le attività operative e le risultanze gestionali sono annualmente correlate all'ammontare del finanziamento statale che è destinato a coprire l'intero comparto delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno letti i dati gestionali riassuntivi del biennio che evidenziano, sotto il profilo finanziario:

- un risultato di competenza positivo per 25,4 milioni di euro nel 2004 e negativo per 38,8 milioni di euro nel 2005;

- una gestione dei residui che registra nel biennio un aumento di quelli attivi da 146,4 milioni di euro a 313,2 milioni di euro e di quelli passivi da 327,3 milioni di euro a 396,7 milioni di euro;
- un avanzo di amministrazione di 93,3 milioni di euro nel 2004 e di 97 milioni di euro nel 2005, solo parzialmente disponibile.

Il conto economico chiude nel 2004 con un risultato operativo negativo per 7,3 milioni di euro che peggiora nel 2005 portandosi a 38,1 milioni di euro; gli utili conseguiti nel 2004 (21,9 milioni di euro) e nel 2005 (22,1 milioni di euro) sono frutto dei saldi positivi rilevati nelle poste straordinarie e finanziarie.

Peraltro, resta sullo sfondo l'esito del contenzioso con la FEDERconsorzi, che, per sua rilevanza finanziaria, potrebbe avere apprezzabili effetti positivi sul bilancio, qualora le ragioni dell'AGEA dovessero essere accolte anche solo parzialmente.

Giuseppe Spurio

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

RELAZIONE AL PRESIDENTE

OGGETTO: conto consuntivo relativo all'esercizio 2004.

A. Premessa

Il conto consuntivo che si sottopone all'esame è stato redatto secondo i criteri ed i principi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AGEA, approvato con decreto del 14 giugno 2002 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il conto consuntivo è costituito dai seguenti documenti:

- Rendiconto Finanziario;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;

ed è accompagnato dalla presente relazione illustrativa, divisa in una prima parte dedicata al rendiconto finanziario e in una seconda parte dedicata allo stato patrimoniale e al conto economico.

B. Note illustrative al Rendiconto Finanziario

Il bilancio di previsione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) per l'esercizio 2004 è stato adottato dal Commissario straordinario con deliberazione n° 146 in data 15 settembre 2003.

Il bilancio è stato approvato dal Ministero vigilante con nota n. 92056-92336 del 14 novembre 2003.

Il predetto bilancio, oltre a conformarsi ovviamente al vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, recepisce per la prima volta gran parte delle più importanti previsioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla l. 70/75", entrato in vigore al 1° gennaio 2004. In particolare,